

**DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 12 DEL 23 MARZO 2018**

**PRATICA N. 28518 DEL 23 MARZO 2018**

<b>STRUTTURA PROPONENTE:</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
------------------------------	---------------------------

<b>OGGETTO:</b>	Inesigibilità crediti per forniture idriche acquedotti ARSIAL ed per attività promozionali. Cancellazione residui attivi.
-----------------	---

*Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

ISTRUTTORE (Gianna Lelli)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (nome e cognome)	IL DIRETTORE GENERALE (dott. Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____	_____

<b><i>L'Amministratore Unico</i></b>	<b><i>Dr. Antonio Rosati</i></b>
--------------------------------------	----------------------------------

<b>PUBBLICAZIONE</b>	
N. 12 DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA, 23 MARZO 2018	ESITO _____

## **DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 12 DEL 23 MARZO 2018**

OGGETTO: Inesigibilità crediti per forniture idriche acquedotti ARSIAL ed per attività promozionali. Cancellazione residui attivi

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e ss.mm.ii., concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 Novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 9 dicembre 2014 con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Arsial n. 6/2014;
- VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016;
- VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018";
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- PREMESSO che ARSIAL, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, istituita con la L.R. n. 10 Gennaio 1995, n. 2, modificata dalla L.R. 13 Giugno 2002, n. 15, è "un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta Regionale" (art. 1, c. 3, L.R. n. 2/1995);
- che ARSIAL ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario. Il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni della riforma fondiaria, è utilizzato secondo le direttive impartite all'Agenzia dalla Giunta Regione Lazio (art. 12 L.R. n. 2/1995);
- che ARSIAL è subentrata, quindi, anche nel patrimonio immobiliare del disciolto ERSAL, in forza dell'art. 25 della L.R. 03 Aprile 1978, n. 10, assumendo i beni del disciolto Ente Maremma, in base alla ripartizione di cui al terzo comma dell'art. 6 della Legge 30 Aprile 1976, n. 386, tra i quali beni rientrano i terreni espropriati o comunque acquisiti dal predetto Ente Maremma in attuazione delle Leggi 12 Maggio 1950, n. 230 e 21 Ottobre 1950, n. 841, ricadenti nel territorio laziale e che all'ERSAL venivano attribuiti, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 30 Aprile 1976, n. 386, i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria;
- che ARSIAL, dunque, a cui sono stati trasferiti ex *Lege*, per il tramite dell'ERSAL, il patrimonio nonché i compiti residui del disciolto Ente Maremma, ha dovuto

gestire gli acquedotti rurali dislocati nel territorio della Riforma Fondiaria appartenenti, ai sensi del sopra citato art. 12 della L.R. n. 2/1995 e ss.mm.ii., al patrimonio immobiliare della stessa ARSIAL;

che nel patrimonio immobiliare dell'Agenzia sono compresi i seguenti acquedotti:

1) Malborghetto; 2) Vallelunga - S. Isidoro; 3) Piansaccoccia; 4) Monteoliviero; 5) Santa Maria di Galeria; 6) Malvicino; 7) Olgiata; 8) Casaccia (una parte ricadente nel Comune di Anguillara Sabazia) - Santa Brigida); 9) Brandosa; 10) Vigna di Valle - Castel di Guido; 11) Camuccini (parte nei Comuni di Sacrofano e Comune di Formello), ricompresi nel Comune di Roma; 12) Tragliata; 13) Tragliatella; 14) Testa di Lepre; 15) Prataroni, nel Comune di Fiumicino; 16) Spanora - Terra di Lite, nel Comune di Anguillara Sabazia; 17) I Terzi, nel Comune di Cerveteri; 18) Scifelle, nel Comune di Mazzano Romano; 19) Cavallaccia, nel Comune di Tuscania; 20) Tarquinia - Comune di Tarquinia; 21) Rignano Flaminio - Comune di Rignano Flaminio; 22) Civitavecchia - Comune di Civitavecchia;

PRESO ATTO e RILEVATO che tra i compiti demandati all'Agenzia, elencati all'art. 2, della predetta Legge Istitutiva di ARSIAL, non rientra la gestione degli acquedotti;

che in attuazione della Legge n. 36/1994 la Regione Lazio ha provveduto con L.R. n. 6/1996 alla "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ed organizzazione del Servizio Idrico Integrato";

che ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 6/1996 sopra citata ed ancora vigente "gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale, comprese le pertinenze, attinenti il servizio idrico integrato, sono trasferite ai Comuni";

che le predetti Leggi e ss.mm.ii., prevedono che la proprietà delle opere del Servizio Idrico Integrato restino di proprietà degli Enti Locali, mentre la gestione del Servizio deve essere affidata ad un unico soggetto che provvede all'attuazione del Piano d'Ambito;

che in esecuzione alla predetta Legge regionale n.6/96, in data 25 Marzo 1998, veniva sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, ARSIAL, Comune di Roma, Comune di Fiumicino ed ACEA S.p.A., finalizzato al trasferimento degli acquedotti ARSIAL ricadenti nel Comune di Roma e di Fiumicino ai Comuni stessi, per l'affidamento successivo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'elaborazione di un piano di intervento e di adeguamento nel periodo di transizione da parte di ACEA;

che con successiva deliberazione 17 Novembre 2004, n. 756, il Comune di Roma deliberava la presa d'atto del Protocollo d'intesa del 2004;

che ARSIAL, in considerazione della mancata definitiva presa in carico della gestione da parte di ACEA ATO2 delle reti acquedottistiche ARSIAL, nei tempi e nelle modalità concordate con il Protocollo d'Intesa del 2004, sollecitava varie volte gli Enti interessati, firmatari del predetto protocollo d'intesa, a dare seguito agli accordi contenuti nel predetto Protocollo e, in data 22 Giugno 2010 si vedeva costretta ad inviare un atto di diffida e messa in mora, tramite un proprio legale, indirizzato ai Comuni di Roma, Fiumicino, Sacrofano, Formello, alla Regione Lazio, ad ACEA ATO2, alla Segreteria Tecnico operativa ATO2, "ad adempiere, ognuno per quanto di propria competenza, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del suddetto atto, alle disposizioni contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 28 Maggio 2004";

PRESO ATTO che ARSIAL, nonostante i sopra citati solleciti e diffide finalizzate ad ottenere che si desse seguito al predetto accordo, è stata costretta a mantenere

la gestione degli acquedotti per non generare problemi ai cittadini con l'eventuale interruzione del servizio idrico;

che nel corso dell'anno 2011, ARSIAL, a causa della problematica dell'arsenico su scala regionale, richiedeva, ai sensi del D.Lgs n. 31/2001, al Comune di Roma Capitale l'emissione di un'ordinanza per vietare l'uso dell'acqua a consumo umano con riferimento ai sopra citati acquedotti;

che ARSIAL ha provveduto a comunicare agli utenti, in concomitanza con l'emissione delle fatture di addebito agli utenti delle "quote fisse" fin dal primo semestre 2011, che la fornitura idrica era priva della idoneità al consumo umano;

che solo nel 2014 il Comune di Roma Capitale provvedeva ad emettere l'Ordinanza n. 36 del 21 Febbraio 2014, che vietava l'uso dell'acqua a consumo umano degli acquedotti ARSIAL nel Comune di Roma;

che con nota n. 2200 del 21 Marzo 2014, in forza della citata Ordinanza n. 36/2014, il Commissario Straordinario di ARSIAL comunicava agli utenti degli acquedotti gestiti dall'agenzia che, in ragione dell'"emergenza arsenico", d'intesa con i comuni interessati, veniva sospesa l'esazione dei pagamenti fino al ritiro delle Ordinanze di divieto all'uso dell'acqua;

CONSIDERATO che a far data dalla citata nota n. 2200/2014, per i medesimi motivi per i quali era stata sospesa l'esazione dei pagamenti già richiesti, è stata interrotta la fatturazione del servizio a carico degli utenti;

CONSIDERATO, pertanto, che ad oggi risulta un credito relativo alla gestione degli acquedotti ancora in uso ad ARSIAL, per i valori come da prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, in Allegato Sub A;

RITENUTO che tale importo vada dichiarato inesigibile per i motivi sopra richiamati e, nello specifico, in quanto relativo alla fornitura di un servizio che è risultato del tutto privo dei necessari e prescritti requisiti di legge;

CONSIDERATO, per altro verso, che tra i compiti istituzionali dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio rientra quello della promozione del sistema agroalimentare del Lazio;

CONSIDERATO che ARSIAL ha organizzato la partecipazione di Aziende agricole ed agroalimentari Laziali, nonché di istituzioni pubbliche e private regionali, a vari eventi promozionali a partire dall'anno 2003, richiedendo a tali soggetti una compartecipazione finanziaria a copertura dei relativi costi;

PRESO ATTO che taluni di tali soggetti non hanno provveduto a corrispondere le somme che si erano impegnati a versare e che l'Agenzia aveva formalmente richiesto;

CONSIDERATO, altresì, che sono stati inviati fino a n. 3 solleciti di regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti di ARSIAL;

che a tutt'oggi, nonostante detti solleciti, taluni dei debitori non hanno provveduto ad effettuare gli accrediti richiesti;

che buona parte dei crediti vantati da ARSIAL sono riferiti a piccole somme per quali risulta antieconomico provvedere al recupero forzato;

che per parte di detti crediti è oramai intercorsa la prescrizione amministrativa, financo decennale;

che sono a tutt'oggi conservati nelle scritture contabili di questa Agenzia in conto residui dei capitoli 3.01.01.01.004 e 1.01.03.21.001 in relazione al servizio idrico, e cap. 3.01.02.01.009 in relazione alla "promozione", gli importi come dai

prospetti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, in Allegati Sub A, composto di n. 187 pagine con 9.687 righe, e Sub B, composto di una pagina con 86 righe;

RITENUTO, pertanto, necessario ed essenziale, in ottemperanza al principio contabile n.9 della prudenza, procedere alla verifica della fondatezza giuridica e della affidabilità della scadenza delle posizioni creditorie sopra indicate, dichiarare inesigibili i crediti derivanti dal servizio idrico e dalla partecipazione di alcune Aziende ed istituzioni ad eventi promozionali organizzati da ARSIAL, come da elenchi allegati Sub A e Sub B alla presente a formarne parte integrante e sostanziale e di provvedere alle conseguenti scritture contabili;

SU PROPOSTA e istruttoria della Direzione Generale;

## **DELIBERA**

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI DICHIARARE inesigibili sia i crediti di cui alle fatture relative al consumo di acqua degli acquedotti gestiti da ARSIAL, sia i crediti derivanti dalla partecipazione di alcune Aziende ed istituzioni ad eventi promozionali organizzati da ARSIAL, come da prospetti allegati Sub A e Sub B alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

DI PROVVEDERE alla cancellazione dei residui attivi relativi ai suddetti crediti.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs n. 33/2013	29			X			X	

L'Amministratore Unico  
Dott. Antonio Rosati